



COMUNE DI VICOFORTE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

I edizione - Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 10.10.2019

II edizione - Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 51 del 18.12.2023

SOMMARIO

| | |
|---|---------------|
| <i>Art. 1 Principi</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 2 Oggetto e Finalità</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3 Stato giuridico dei volontari</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 4 Ambiti di applicazione del Regolamento</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 5 Istituzione e aggiornamento Albo dei Volontari singoli</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 6 Presentazione delle domande</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 7 Compiti del Responsabile di Area assegnataria dei Volontari</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 8 Modalità di svolgimento delle attività</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 9 Compensi e rimborsi</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 10 Oneri a carico del Comune</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 11 Responsabilità del volontario.....</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 12 Cessazione dell'attività e cancellazione dall'Albo dei volontari</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 13 Norme di rinvio e finali</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 14 Entrata in Vigore</i> | <i>Pag. 8</i> |

Art. 1 - Principi

1. Il Comune di Vicoforte riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, anche sotto forma di volontariato individuale, svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che ne diano disponibilità e diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singoli cittadini, gruppi o beni.
3. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né possono, in assenza di specifica norma di legge, costituire titolo per eventuali assunzioni o costituire titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato in forma associata da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'istituzione di un Albo di volontari che collaborino attivamente con il Comune di Vicoforte nello svolgimento delle attività istituzionali.
2. Nell'Albo, di cui al comma 1, possono essere iscritti soggetti che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
3. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

Art. 3 - Stato giuridico dei volontari

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune di Vicoforte.
2. L'effettuazione di attività di pubblica utilità non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Comune si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 4 - Ambiti di applicazione del regolamento

1. Le attività di pubblica utilità, in linea di massima, e quindi in modo non esaustivo, concernono:
 - a) manutenzione del verde pubblico ed aree verdi, anche mediante affido per un tempo determinato della cura e gestione delle stesse, sulla base di accordi- convenzione, approvati dalla Giunta comunale, mediante eventuale apposizione nell'area oggetto di affido una targa con l'indicazione dell'assegnatario e lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi dei bambini, strutture sportive;
 - b) spalatura neve e spargimento sale antighiaccio, in caso di nevicata e gelate eccezionali a supporto del servizio oggetto di appalto e al di fuori dello stesso a carico del Comune;
 - c) pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e dei fossati;
 - d) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, manifestazioni e fiere, a cura del Comune e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa, sportiva e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso;
 - f) supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile e davanti alle scuole in orari di ingresso e uscita;
 - g) assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;
 - h) attività di supporto e collaborazione a uffici e servizi comunali;
 - i) collaborazione per i servizi scolastici;
 - j) altre eventuali attività, che potranno successivamente essere individuate, purché compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento.

Sono esclusi dall'ambito del presente Regolamento i volontari civici della Biblioteca Comunale, per i quali è vigente il Regolamento approvato dal C.C. in data 28 del mese di April 2010 n. 23.

Art. 5 - Istituzione e aggiornamento Albo dei volontari singoli

1. La Giunta comunale, istituisce e aggiorna periodicamente sulla base delle nuove iscrizioni, rinunce e cancellazioni, l'Albo comunale dei volontari, suddiviso per ambiti di intervento, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti. In fase di prima applicazione del presente regolamento la costituzione avviene, previa pubblicazione di un avviso per raccogliere le istanze di volontari che ne facciano richiesta, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Vicoforte.

3. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.
4. L'adesione dei cittadini avviene su domanda da presentarsi con le modalità stabilite nell'apposito avviso pubblico.
5. Il Comune di Vicoforte provvede:
 - a) a predisporre l'avviso pubblico ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento annuale dell'Albo;
 - b) a verificare la rispondenza, ai criteri di ammissibilità, delle domande presentate ai fini dell'inserimento nell'Albo.
 - c) alla predisposizione dell'Albo e relativo aggiornamento a seguito di nuove iscrizioni, rinunce e cancellazioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda per la prestazione della propria opera di volontariato i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - Residenza o domicilio nel Comune di Vicoforte;
 - Residenza in altri Comuni ma con radicati interessi nel Comune di Vicoforte;
 - età compresa tra i 18 ed i 75 anni;
 - idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di volontariato per cui si presenta la domanda, accertata a mezzo certificato del proprio medico di base o dal medico del lavoro dell'ente;
 - possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabili compatibilmente con la condizione fisica.
3. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari ospitati nell'ambito dei progetti di accoglienza migranti.
4. I soggetti interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo predisposti dagli uffici al Comune indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.
5. Nella domanda di iscrizione all'Albo l'interessato è tenuto a fornire:
 - a) le proprie generalità complete e la residenza;
 - b) autodichiarazione indicante eventuali condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato nonché eventuali misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la propria disponibilità in termini di tempo.
6. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di carta di identità dell'interessato.
7. Le richieste presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241 del 1990, ricevuta la domanda di iscrizione, verificherà i requisiti ed in caso positivo provvederà

all'iscrizione nell'albo.

8. Il Comune, per il tramite del Responsabile del procedimento, predisporrà un elenco dei volontari disponibili, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre i singoli inserimenti in attività di cui abbiano competenza.
9. Nell'elenco devono essere indicate:
 - a) le generalità complete del volontario;
 - b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali e le competenze possedute, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.
10. Nell'ipotesi di un diniego all'iscrizione, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 7 - Compiti del Responsabile di Area assegnataria dei volontari.

1. I Responsabili di Area, ai quali i volontari sono assegnati, ne organizzano e gestiscono l'attività.
2. I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si relazionano con il Responsabile del servizio competente, al quale spetta di:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli eventuali fruitori, effettuati anche singolarmente;
 - d) ottemperare a tutti gli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di sicurezza;
 - e) mantenere i collegamenti con il Servizio sociale comunale, che eventualmente segue l'inserimento del volontario, ove si tratti di un soggetto debole.
3. All'inizio delle attività, il Responsabile competente, organizza, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
4. L'Albo viene reso noto ai Responsabili delle Aree competenti, al fine di consentire loro di individuare i volontari da utilizzare per le proprie attività e di provvedere alla loro convocazione per il colloquio conoscitivo.
5. Una volta selezionati i volontari da impiegare, il Responsabile dell'Area competente, provvede a darne comunicazione al Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale

provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.

6. Al volontario civico viene assegnato un cartellino identificativo personale, da portarsi in modo ben visibile durante lo svolgimento delle attività, per consentire l'immediata riconoscibilità.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività

1. L'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari avviene sulla base di apposita convenzione predisposta dagli uffici, riguardante:

a) per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- gli oneri a carico del Comune;

b) per i volontari la dichiarazione:

- di essere a conoscenza che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e collaborazione con l'Amministrazione, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- di accettare espressamente di operare, in forma coordinata con i responsabili dell'ente, nell'ambito dei programmi di attività dell'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente la perdita del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 9 - Compensi e rimborsi

1. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dal Comune, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

Art. 10 - Oneri a carico del Comune

1. Saranno a carico del Comune:

- a) gli oneri relativi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del volontario;
- b) l'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi (RCT), nello svolgimento delle attività affidate;
- c) la fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti), del cartellino identificativo, degli attrezzi di lavoro, del trasporto su mezzi

- pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni. Non sarà invece garantito il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico;
- d) l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.

Art. 11 - Responsabilità del volontario

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico affidatogli con coscienza e diligenza.
2. In particolare, dovrà impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.
3. Egli, inoltre, dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione al Responsabile di Area competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, ed eventuali assenze o impedimenti, anche temporanei.
4. Sarà sua premura utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza, indossando obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione.
5. Comunica tempestivamente al Responsabile di Area ogni malfunzionamento o danneggiamento delle attrezzature, strumenti, veicoli di proprietà del Comune.
6. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Art. 12 - Cessazione dell'attività e Cancellazione dall'Albo dei Volontari

1. Qualora si riscontrasse comprovata negligenza da parte del volontario si provvederà all'immediata interruzione dell'attività, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, ricorrendone i presupposti.
2. Inoltre i volontari possono essere cancellati dagli elenchi per loro espressa rinuncia e/o per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.
3. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.
4. Il Comune può disporre in ogni momento la cancellazione del volontario dall'Albo qualora si riscontrassero comportamenti tali da compromettere la buona reputazione dei volontari e l'immagine del Comune.

Art. 13 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune unitamente alla delibera di approvazione.